



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

**REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
DI ASP CITTÀ DI BOLOGNA**

**redatto ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. 50/2016, come modificato dall'art.
76 del D. Lgs 56/2017**

Approvato con Delibera dell'Amministratore unico n. 27 del 27/09/2022

INDICE

Articolo 1 “Oggetto e definizioni”	pag. 3
Articolo 1-bis “Centrale di committenza”	pag. 3
Articolo 2 “Quantificazione del Fondo”	pag. 4
Articolo 3 “Beneficiari e funzioni incentivabili”	pag. 4
Articolo 4 “Individuazione del gruppo di lavoro”	pag. 6
Articolo 5 “Graduazione del fondo incentivante - ambito lavori”	pag. 8
Articolo 6 “Presupposti per la costituzione del fondo compenso incentivante - ambito lavori”	pag. 8
Articolo 7 “Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo - ambito lavori”	pag. 9
Articolo 8 “Disciplina per l’incentivazione delle varianti”	pag. 9
Articolo 9 “Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro - ambito lavori”	pag. 9
Articolo 10 “Graduazione del fondo incentivante - ambito servizi e forniture”	pag. 10
Articolo 11 “Presupposti per la costituzione del fondo compenso incentivante - ambito servizi e forniture”	pag. 10
Articolo 12 “Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro - ambito servizi e forniture”	pag. 11
Articolo 13 “Coincidenza di funzioni”	pag. 11
Articolo 14 “Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell’incentivo”	pag. 12
Articolo 15 “Disciplina delle attività svolte in forma ‘mista’”	pag. 12
Articolo 16 “Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione”	pag. 12
Articolo 17 “Cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante”	pag. 13
Articolo 18 “Liquidazione degli incentivi”	pag. 13
Articolo 19 “Conclusione di singole operazioni”	pag. 14
Articolo 20 “Orario di lavoro”	pag. 14
Articolo 21 “Informazione e pubblicità”	pag. 15
Articolo 22 “Entrata in vigore”	pag. 15
Articolo 23 “Clausola finale”	pag. 16

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche, previsto e disciplinato dall'articolo 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dall'art. 76 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 svolte dal personale interno al fine di valorizzare, mediante l'attribuzione di apposito incentivo, le professionalità interne e l'incremento della produttività.
2. All'interno del presente regolamento il Codice dei Contratti pubblici approvato con D. Lgs 50/2016 viene menzionato come "Codice".

Il presente Regolamento è adottato a seguito di confronto con le Organizzazioni sindacali.

Art. 1-bis

Centrale di committenza

1. Ai sensi dell'art. 113 comma 5 del Codice, per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, nel limite del 15% dell'incentivo complessivo calcolato in base al presente Regolamento. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione da quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono trasferite alla Centrale stessa.
2. Preliminarmente all'avvio delle attività, il dirigente o il Responsabile della Centrale verifica l'ammontare delle risorse quantificate nel quadro economico dell'Ente richiedente rispetto ai criteri del presente regolamento; definisce altresì il gruppo di lavoro per la fase di affidamento nell'atto di indizione della gara.
3. La somma introitata dalla Centrale è destinata per l'80% al gruppo di lavoro e per il 20% alle finalità di cui all'art. 113 comma 4 del Codice.
4. La ripartizione degli incentivi per lavori, interventi, servizi e forniture effettuate dalla Centrale Unica di Committenza sono attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro, sulla base di quanto specificato nella tabella che segue.

TABELLA

FUNZIONE	% INCENTIVO	ATTIVITÀ SPECIFICA	% INCENTIVO
Attività di redazione e controllo degli atti necessari e/o propedeutici alla procedura di affidamento	Percentuale indicata per tale fase nel limite del 15% dell'incentivo complessivo calcolato in base al presente regolamento	Predisposizione delle procedure di gara	60%
		Controllo delle procedure di gara	40%

Art. 2

Quantificazione del Fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.
2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa e adottati nel presente regolamento, tra i dipendenti indicati al successivo articolo 3.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo può essere considerata, assieme ad altre quote, per contribuire agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'Azienda; in particolare deve essere destinato il c. d. "Fondo innovazione" agli utilizzi declinati nel comma 4 dell'art. 113 del Codice all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento, all'accrescimento dell'efficienza dell'Azienda e dei suoi servizi.

Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge 196/1997 e tirocini professionalizzanti previa sottoscrizione di apposite convenzioni con Università e istituzioni scolastiche superiori.

3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro.
4. L'ammontare degli incentivi, oggetto del presente regolamento, è comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali e di qualunque altro onere derivante dall'incentivo a carico del Bilancio dell'Ente, che trovano a loro volta copertura finanziaria negli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori o negli appositi stanziamenti di bilancio.
5. L'incentivo di cui al presente articolo costituisce autonoma voce del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 comma 3 lett. C) del CCNL comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018. In relazione ai limiti di spesa, l'art. 113 comma 5-bis, come modificato dal comma 526 della L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), prevede che tali incentivi facciano capo "*al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture*" e non siano pertanto soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017¹ e compete anche al personale titolare di posizione organizzativa o alta professionalità.

Il responsabile titolare di budget è tenuto a comunicare al Servizio Risorse Umane gli importi degli incentivi al momento della sottoscrizione dell'impegno di spesa di cui al comma 5 dell'art. 2 così da consentire l'imputazione dei relativi importi al Fondo risorse decentrate e la conseguente corretta rendicontazione.

Art. 3

Beneficiari e funzioni incentivabili

1. La quota dell'80% è destinata ad incentivare l'attività dei dipendenti dell'Azienda che svolgono le funzioni richieste dall'art. 113 comma 2 del "Codice" degli appalti.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti ruoli:

¹ Vedasi Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, Delibera n. 6/2018

- Responsabile unico del procedimento incaricato dello svolgimento delle attività di cui all'art. 31 del Codice, o previste da altre disposizioni di legge e linee guida ANAC;
- Soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture ovvero redazione ed aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale dei servizi e forniture, preventivazione della spesa per investimenti, ivi compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative finalizzate all'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici;
- Soggetti che effettuano la verifica preventiva dei progetti di cui all'art. 26 del Codice;
- Soggetti incaricati delle attività di predisposizione degli atti di gara e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
- Soggetti incaricati della direzione dei lavori ivi incluso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al collaudo, ovvero della direzione dell'esecuzione;
- Soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- Soggetti incaricati del collaudo statico;
- I collaboratori dei suddetti soggetti.

3. Si considerano beneficiari di tale quota del fondo:

- a) i soggetti che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale di una determinata fase del procedimento (figure di responsabilità);
- b) i soggetti che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente, in tutto o in parte, l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa, indipendentemente dal profilo tecnico, tecnico-amministrativo o amministrativo ricoperto (collaboratori) purché inseriti negli atti di individuazione dei gruppi di lavoro come disciplinati negli articoli 12 e seguenti.

Sono altresì incentivabili le attività svolte nell'ambito di affidamenti effettuati mediante strumenti di negoziazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice, con apertura del confronto competitivo².

4. Nei casi di adesione a convenzioni quadro di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 o di utilizzo di altri strumenti di acquisto che non richiedono apertura del confronto competitivo, di cui all'art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice³, l'incentivo potrà essere erogato solo per le attività di Responsabile Unico del procedimento (RUP), incaricato dello svolgimento delle attività di cui all'art. 31 del Codice o previste da altre

² Art. 3, comma 1, lett. dddd) del D. Lgs. 50/2016: “Per “strumenti di negoziazione”, si intendono strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione in questione: 1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo; 2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza; 3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale; 4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure competitive;

³ Art. 3, comma 1, lett. cccc) del D. Lgs. 50/2016: “Gli «strumenti di acquisto», sono gli strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto: 1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori; 2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo; 3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo”;

disposizioni di legge e linee guida ANAC; direzione dei lavori, ivi incluso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al collaudo, ovvero direzione dell'esecuzione, assistenza alla verifica di conformità; collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità, certificato di regolare esecuzione, collaudatore statico ove necessario.

5. Per le convenzioni di cui al precedente comma, il Fondo incentivo viene costituito al momento della adesione e l'importo dell'incentivo è calcolato con riferimento all'importo di adesione. Per gli Accordi quadro di cui all'art. 54 del Codice, il Fondo incentivo viene costituito al momento della sottoscrizione dei contratti applicativi e l'importo dell'incentivo è calcolato con riferimento all'importo di questi ultimi.

Nel caso di contratti misti (che hanno ad oggetto due o più tipi di prestazioni) trova applicazione l'art. 28 comma 1 del Codice. In tal evenienza, l'incentivo è calcolato sull'importo a base di gara decurtato dell'importo riferito ai contratti che sarebbero stati esclusi dall'applicazione del presente regolamento se considerati separatamente.

Restano sempre escluse dell'incentivo erogato ai dipendenti:

- attività manutentive ordinarie
- le procedure di acquisizione non ricomprese nell'ambito di applicazione del Codice
- i contratti di concessione
- i contratti di appalto di servizi di cui all'art. 17 del Codice
- i lavori, i servizi e le forniture di importo inferiore ai 40.000,00 euro
- i lavori, i servizi e le forniture senza previo espletamento di una procedura comparativa⁴

Le quote parte del predetto fondo corrispondenti a prestazioni non eseguite, non correttamente accertate, decurtate per penalità o affidate all'esterno, vanno ad incrementare la quota di fondo destinata all'innovazione di cui all'art. 113 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

A tale scopo, nell'ambito della predisposizione del bilancio di previsione, l'organo deliberativo aziendale definisce uno specifico piano operativo che individua le destinazioni di tale quota nel tempo, secondo la programmazione temporale del bilancio medesimo.

Il piano è oggetto di pubblicazione nella sezione pertinente di Amministrazione Trasparente.

Art. 4

Individuazione del gruppo di lavoro

1. I gruppi di lavoro sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, e per la nomina del responsabile unico del procedimento.
2. L'Azienda individua, con apposito provvedimento del dirigente o del responsabile competente, la struttura amministrativa o tecnico-amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori, nonché il peso

⁴ La richiesta formalizzata di preventivi agli operatori economici rientra nel novero di procedure comparative. Inoltre, cfr. sez. reg. Toscana del. n. 186/2017; da ultimo cfr. Sez. Autonomie del. n. 6/2018 sulla sottrazione all'incentivazione delle procedure eccezionali e non competitive

- percentuale attribuito a ciascuno dei componenti del gruppo, in ragione delle attività da espletare in ciascuna fase del procedimento.
3. Sono indicati inoltre, per ciascuno degli adempimenti previsti, i tempi e le modalità di valutazione in caso di ritardato adempimento - con richiesta di evidenziazione delle cause alla base del ritardo determinatosi, in ogni caso da valutarsi procedura per procedura - e le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia e ove non prevedibili *ex ante* nella documentazione di gara.
 4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, in possesso delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
 5. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
 6. La relativa composizione, numerica e qualitativa, è determinata dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente, sentito il RUP (salvo coincidenza dei ruoli), con atto di conferimento di cui al punto 2.
 7. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente o responsabile del servizio competente, motivando le esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento deve essere dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti coinvolti e delle attività trasferite ad altri componenti della struttura in esame.
 8. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono, proporzionalmente al loro diretto coinvolgimento, la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività di cui sono assegnatari.
 9. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-*bis* del D. Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.
 10. Il provvedimento deve riportare:
 - a) l'opera, o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
 - b) l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi del presente regolamento;
 - c) il crono-programma per ogni funzione da svolgere;
 - d) il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
 - e) l'elenco dei dipendenti componenti il gruppo di lavoro, indicando la relativa categoria, il profilo professionale e le prestazioni da effettuare e i tempi assegnati a ciascuno;
 - f) l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti;
 - g) le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne.
 11. La composizione del gruppo è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico, da parte del Dirigente competente ad eseguire l'intervento, con il quale viene altresì disposto l'impegno di spesa a valere sul fondo per le funzioni tecniche. Di norma, salvo diversa disposizione ai sensi dei commi precedenti, il gruppo è composto dai dipendenti tecnici ed amministrativi del Settore/Servizio ed Ufficio di riferimento rispetto all'intervento specifico.

12. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti di altri Servizi. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti e funzioni di servizio.
13. Per ogni servizio o fornitura il responsabile del procedimento, prima dell'avvio dell'attività, individua con specifico provvedimento:
 - a) i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità;
 - b) i nominativi dei collaboratori (amministrativi e tecnici) delle figure professionali sopraindicate;
 - c) i tempi di ultimazione ed i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture.
14. Nel caso in cui per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP dovrà comunicarlo, previa motivazione.
15. I soggetti destinatari dell'incentivo sono coloro che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento o attività.
16. I collaboratori sono coloro che, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e di funzioni che caratterizzano l'attività stessa.

Art. 5

Graduazione del Fondo incentivante - ambito lavori

1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento, per un verso alla distinzione operata dal Codice tra "lavori a rete" e "lavori puntuali", e per altro, all'importo a base di gara;
2. La percentuale massima stabilita dal D. Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

Nuova opera o lavori a rete con importo superiore alla soglia comunitaria stabilita in € 5.548.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore)	1,45%
Nuova opera o lavori a rete con importo inferiore alla soglia comunitaria stabilita in € 5.548.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e pari o superiore a €1.000.001,00	1,65%
Nuova opera o lavori a rete con importo inferiore a € 1.000.000,00	2,00%
Interventi di ristrutturazione, di restauro, di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria con importi pari o inferiori a € 1.000.000,00	2,00%
Interventi di ristrutturazione, di restauro, di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria con importi superiori a € 1.000.000,00	1,70%

Art. 6

Presupposti per la costituzione del Fondo compenso incentivante - ambito lavori

1. Presupposto per la destinazione a fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale lavori; in assenza, si fa riferimento ai documenti di programmazione dell'Azienda;

2. I compensi sono riconosciuti per i lavori ed opere, compresi gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di manutenzione straordinaria previsti negli atti di programmazione dell'Azienda ovvero dichiarati urgenti ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016;

Art. 7

Esclusione dalla disciplina di costituzione del Fondo - ambito lavori

1. Non incrementano il fondo per le funzioni tecniche gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche.

Art. 8

Disciplina per l'incentivazione delle varianti

2. Le varianti non conformi all'art. 106 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire l'incentivo soltanto se comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta. In questo caso l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori del progetto esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106 comma 2).

Art. 9

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro - ambito lavori

1. Il compenso incentivante compete al personale dell'Azienda per lo svolgimento delle attività indicate al sopracitato art. 3 comma 1.
2. La ripartizione dell'incentivo tra le varie figure è effettuata, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte, dal Dirigente/Responsabile di Servizio (previo puntuale confronto con il RUP, salvo coincidenza dei ruoli), avuto riguardo alle situazioni di conflitto d'interessi, preposto alla struttura competente, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere e della complessità delle opere da realizzare.
3. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro nelle percentuali indicate nella tabella sottostante e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento e suoi collaboratori (attività ex art. 31 del "Codice"; altre disposizioni legislative, come l'art. 6, L. 241/1990)	25%
2) Programmazione della spesa per investimenti	2%
3) Verifica preventiva della progettazione di predisposizione e di controllo delle procedure di bando (fasi che possono essere suddivise in caso di gestione da parte di servizi differenti)	15%
4) Direzione lavori (da ripartire fra direttore lavori e suoi collaboratori)	35%

5) Coordinatore in materia di salute e sicurezza (direttore operativo e ispettori di cantiere)	8%
6) Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	15%
Totale	100%

4. Gli importi derivanti dall'applicazione del presente articolo spettanti al personale che svolge le funzioni cui al comma 1 dell'art. 113 del 'Codice' sono ripartite tra i diversi dipendenti coinvolti sulla base all'effettivo apporto individuale e secondo quanto pianificato con il conferimento dell'incarico.
5. Qualora il RUP o un suo collaboratore assumano più ruoli o funzioni fra quelli riportati nelle precedenti tabelle, a costoro spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti, per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.
6. Nel caso in cui la totalità delle attività tecniche sia affidata all'esterno, con la sola eccezione del RUP, a tale soggetto l'incentivo è riconosciuto nella misura minima.
7. Nel caso in cui si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.
8. Al RUP che, avendone i requisiti, assuma anche il ruolo di progettista e/o direttore dei lavori e/o coordinatore per la sicurezza, saranno attribuite le rispettive quote. In nessun caso la quota per singolo soggetto potrà superare il 60% del totale.
9. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Azienda, costituiscono economie di spesa unitamente alle somme corrispondenti alla parte di progettazione o di direzione lavori affidate all'esterno.
10. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di progettazione e una maggiore spesa e sempreché le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo della perizia di variante e suppletiva al lordo dell'eventuale ribasso e compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 10

Graduazione del Fondo incentivante - ambito servizi e forniture

1. La percentuale massima stabilita dal D. Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione delle complessità dei servizi e delle forniture:

per servizi e forniture con importo pari o superiore a € 5.000.000,00	0,10%
per servizi e forniture con importo compreso tra € 5.000.000,00 e € 2.000.000,00	0,15%
Per servizi e forniture con importo pari o compreso tra € 2.000.000,00 e la soglia comunitaria	0,20%

Art. 11

Presupposti per la costituzione del fondo compenso incentivante - ambito servizi e forniture

1. Presupposto per la destinazione a fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale di forniture e servizi; in assenza si fa riferimento ai documenti di programmazione dell'Azienda.

2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture costituito da una somma non superiore al 2% modulato sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Azienda).

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro – ambito servizi e forniture

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento e suoi collaboratori - per forniture e servizi (attività ex art. 31 del "Codice"; altre disposizioni legislative, come l'art. 6, l. 241/1990)	30%
2) Programmazione della spesa (solo per investimenti) - per forniture e servizi	2%
3) Predisposizione e controllo delle procedure di bando - per forniture e servizi	20%
4) Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità - per servizi - da ripartire fra direttore esecuzione e suoi collaboratori	48%
5) Direzione dell'esecuzione - per forniture - da ripartire fra direttore esecuzione e suoi collaboratori	38%
6) Certificato di regolare esecuzione - per forniture	10%
Totale	100%

Art. 13

Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di funzioni, si determina un abbattimento del 8% sulla percentuale più bassa:
 - coincidenza tra funzione di RUP e attività di programmazione (art. 31, c. 3);
 - rilascio da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi (art. 102, c.2);
 - espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 111, c. 2, e Delibera ANAC n. 1096/2016);
 - svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dei lavori (Delibera ANAC n. 1096/2016);

- svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 26, c. 6, lett. d);
- svolgimento da parte del Direttore dei lavori delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione (art.101, c. 3, lett. d).

Art. 14

Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al Dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 50% dell'aliquota prevista per la funzione nelle tabelle per i lavori e nella tabella per i servizi e forniture.

Art. 15

Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è quantificata in misura proporzionale all'incidenza percentuale del valore delle opere o dei lavori/servizi/forniture oggetto di incarico a professionisti esterni, rispetto al valore complessivo dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura.
2. Qualora intere fasi vengano svolte esternamente l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata nelle tabelle di riferimento in relazione alle sole attività svolte effettivamente dal personale interno; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti interni, in quanto affidate ad esterni, incrementano la quota del fondo per le funzioni tecniche di cui al presente regolamento senza che però la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura che hanno determinato il suddetto incremento.

Art. 16

Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora si verificassero incrementi dei tempi non imputabili al personale incaricato per le attività previste dagli artt. 9 e 12 si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
2. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato proporzionalmente rispetto all'incremento del costo.

3. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo;
4. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste dagli artt. 9 e 12, si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico; riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
5. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste dagli artt. 9 e 12 si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
 - b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
 - c) incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.
6. Le decurtazioni di cui al presente articolo non si applicano qualora le cause dell'incremento dei tempi o dei costi non siano imputabili al personale incaricato delle attività di cui agli artt. 9 e 12.

Art. 17

Cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante

1. Il RUP e il relativo Gruppo di lavoro non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:
 - a) nel caso di cui non ottemperino ai compiti loro spettanti ai sensi di quanto previsto dal Codice;
 - b) nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni nel progetto esecutivo;
 - c) quando il ritardo non giustificato nella consegna degli elaborati progettuali superiori di 30 gg. il termine assegnato (ad eccezione delle cause loro non imputabili);
 - d) in caso di violazione degli obblighi normativi;
2. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma 1 è di competenza del Dirigente/Responsabile di Servizio competente ed è svolto in contraddittorio con il RUP (salvo coincidenza dei ruoli) e i suoi collaboratori.

Art. 18

Liquidazione degli incentivi

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente, previa verifica della relazione a lui presentata dal RUP in cui sono riportate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
A tal fine il RUP propone al Dirigente/Responsabile la liquidazione e la ripartizione del compenso pattuito per ogni gruppo di lavoro in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati e come stabilito nel provvedimento di incarico. Propone inoltre eventuali esclusioni dalla liquidazione dell'incentivo in caso di grave negligenza o prolungata assenza o nei casi di cui al precedente articolo 17;
2. La liquidazione dell'incentivo avverrà in corrispondenza della corresponsione dell'incentivo di produttività.

3. Il compenso viene calcolato e reso noto con riferimento all'anno precedente in concomitanza con la consegna delle schede di valutazione, nell'anno successivo a quello di riferimento.
L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione ed approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità;
4. Ai fini della liquidazione il Dirigente/Responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni che dovrà contenere almeno:
 - attività da svolgere;
 - percentuale realizzata;
 - tempi previsti e tempi effettivi;
 - tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.
5. Gli incentivi corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale, il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi stessi; A tal fine, in sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo;
6. Qualora tale percentuale fosse superata, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economia per l'Azienda;
7. Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 comma 12 del Codice da parte dell'organismo di valutazione, con eventuale applicazione di penali.

Art. 19

Conclusioni di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 - e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato;
 - g) per le verifiche di conformità, con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
 - h) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 20

Orario di lavoro

Le attività tecniche di cui al presente regolamento devono essere eseguite, di norma, durante il normale orario di lavoro.

Le spese necessarie rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, con riferimento sia al consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia all'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Il personale incaricato delle attività tecniche e quello che partecipa nelle varie fasi potrà svolgere l'incarico in orario straordinario esclusivamente previa autorizzazione del responsabile degli uffici e dei servizi, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con altra disposizione da parte dell'ente.

Art. 21

Informazione e pubblicità

1. Il Servizio Risorse Umane – U. O. Trattamento Economico fornisce, annualmente, informazione scritta alla RSU e alle OO. SS. in merito ai compensi di cui al presente provvedimento, in forma aggregata e anonima ed ottempera agli obblighi di pubblicazione di tali dati mediante pubblicazione degli atti di incarico ai propri dipendenti di cui all'art. 18 del D. Lgs 33/2013.⁵
2. Del conferimento dell'incarico è data pubblicazione nel sito dell'Azienda, nella sezione "Amministrazione Trasparente" secondo quanto previsto dalla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione.

Art. 22

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa Deliberazione di approvazione.
2. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo - alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento - solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni⁶.
3. È esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti le cui determinazioni a contrarre siano antecedenti alla data di entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti.
In specie, il presente Regolamento si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture, le cui procedure sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo D. Lgs. 50/2016, anche se eseguite prima della entrata in vigore del predetto regolamento.
4. Per le attività svolte e per gli appalti affidati nel periodo che intercorre tra il 20/04/2016 ed il 31/12/2017, stante la decorrenza dell'art. 113 comma 5-bis che ha disposto il non assoggettamento degli incentivi al tetto del salario accessorio ex art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017, la liquidazione degli incentivi potrà avvenire solo nei limiti di eventuali risorse a tal fine espressamente stanziato nell'ambito delle risorse decentrate degli anni di riferimento.
5. Le norme del presente Regolamento hanno efficacia applicativa fino all'emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali o atti aventi valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto.

⁵ La Delibera ANAC n. 1047 del 25.11.2020 chiarisce che non sussiste per gli enti assoggettati al D. Lgs. 33/2013 un obbligo di pubblicazione degli atti di liquidazione degli incentivi tecnici ai propri dipendenti.

⁶ Sezione regionale di controllo della Lombardia n. 305/2017 (vedi anche sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti, Deliberazione n. 353/2016), ove si afferma: "... non può aversi ripartizione del fondo tra gli aventi diritto se non dopo l'adozione del prescritto regolamento. Il che tuttavia non impedisce che quest'ultimo possa disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e prima dell'adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera".

6. Ai fini dell'accessibilità totale, il presente regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale di ASP, dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato; in quest'ultimo caso dovrà essere sostituito con la versione rinnovata e/o aggiornata.

Art. 23

Clausola finale

1. In sede di applicazione del presente Regolamento, in concomitanza con l'adozione degli atti di programmazione generale delle gare relative al fabbisogno di lavori, beni e servizi, è fatta salva la verifica di sostenibilità degli incentivi rispetto al bilancio annuale e pluriennale in relazione ai valori economici che emergano dalla predetta programmazione di gare. In tal caso ASP adotterà le azioni di rivalutazione negoziale delle percentuali fermi restando gli accantonamenti ai sensi di legge.